

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SOCIALI MENSILI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O COMUNQUE IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA ASSISTITI AL DOMICILIO DA UN CAREGIVER FAMILIARE O DA UN ASSISTENTE FAMILIARE REGOLARMENTE ASSUNTO

(ai sensi della D.G.R. 7751/22 di Regione Lombardia – MISURA B2)

Presentazione delle domande al proprio Comune di residenza

dal giorno 15/03/2023 al giorno 02/05/2023

ART. 1 – FINALITÀ

Il presente documento stabilisce, per l'esercizio 2023, i criteri d'accesso alla Misura B2 "Misura a favore delle persone con disabilità grave o comunque in condizione di non autosufficienza", previsti dalla DGR 7751/2022 del 28/12/2022 "*Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze triennio 2022-2024 – annualità 2022 esercizio 2023*". Con verbale dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 03.03.2023 è stato inoltre approvato il Programma Operativo d'Ambito – FNA 2022 – esercizio 2023.

La misura è destinata alle persone di qualsiasi età, al domicilio, che evidenziano gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono significativamente la loro autonomia personale nelle attività della vita quotidiana di relazione e sociale.

La misura B2, prevista dalla DGR 7751/22, si concretizza in interventi di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire la piena permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel suo contesto di vita.

ART. 2 – DESTINATARI

Possono beneficiare dei buoni sociali mensili i soggetti assistiti al domicilio che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- essere residenti in uno dei sette Comuni Ambito di Castellanza (Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgate Olona, Solbiate Olona,);
- gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività della vita quotidiana, di relazione e sociale;
- in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 ovvero beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988;
- con i seguenti valori massimi ISEE in corso di validità (ISEE 2023 con scadenza 31/12/2023):
 - ISEE sociosanitario fino a un massimo di € 25.000,00 per adulti e anziani;

- ISEE ordinario per i minori, fino a un massimo di € 40.000,00;
- ISEE Sociosanitario inferiore a € 30.000,00 in caso di Assegno per l'Autonomia.

Requisiti specifici:

- **Requisito specifico per Buono caregiver familiare:** essere assistito da un Caregiver Familiare come definito dall'art. 1 comma 255 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dalla l.r. 23/2022 *“il soggetto volontario che “assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18. Integrandosi con i servizi sociali, sociosanitari e sanitari contribuisce al benessere psicofisico della persona assistita ed opera in relazione alla situazione di bisogno, nell'ambito del Piano Assistenziale individuale (PAI), assistendola e supportandola, in particolare nella cura in ambiente domestico, nelle relazioni di comunità, nella mobilità e nella gestione di pratiche amministrative.”*

Al momento della compilazione della domanda andranno indicati obbligatoriamente i dati del caregiver familiare di riferimento: il nominativo, il grado di parentela/affinità, le attività del caregiver familiare e la descrizione delle prestazioni assicurate dallo stesso da sostenere con il buono previsto da tale misura.

- **Requisito specifico per Buono assistente familiare regolarmente assunto:** essere assistiti da un assistente familiare assunto con regolare contratto di lavoro per un minimo di 10 ore settimanali;
- **Requisito specifico per Assegno per l'Autonomia per sostenere progetti di Vita Indipendente senza il supporto del caregiver:** essere assistiti in un Progetto di Vita Indipendente senza il supporto del caregiver familiare, ma con l'ausilio di un assistente personale, autonomamente scelto (anche fornito da ente terzo) o da operatore professionale, regolarmente impiegato e in presenza dei requisiti ministeriali richiesti dal Pro.Vi, in particolare la disabilità del richiedente non deve essere determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.

ART. 3 - COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ PREVISTE DALLA DGR 7751/2022

La Misura B2 **è compatibile** con:

- interventi di assistenza domiciliare: Assistenza Domiciliare Integrata, Servizio di Assistenza Domiciliare;
- interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare;
- ricovero ospedaliero e/o riabilitativo;

- ricovero di sollievo per adulti per massimo 60 giorni programmabili nell'anno, per minori per massimo 90 giorni;
- sostegni Dopo di Noi *;
- Bonus per assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex l.r. n. 15/2015*

*La somma degli importi riconosciuti con le diverse misure per il personale di assistenza regolarmente impiegato, non può comunque eccedere l'importo totale dei costi sostenuti per la relativa remunerazione.

La Misura B2 è **incompatibile** con:

- Voucher anziani e disabili (ex DGR n. 7487/2017 e DGR n. 2564/2019);
- accoglienza definitiva presso Unità d'offerta residenziali sociosanitarie o sociali (es. RSA, RSD, CSS, Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità);
- Misura B1;
- ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale;
- contributo da risorse progetti di vita indipendente - PRO.VI - per onere assistente personale regolarmente impiegato;
- presa in carico con Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018;
- Home Care Premium/INPS HCP;

ART.4 - IMPORTO DEI BUONI SOCIALI

L'erogazione dei buoni verrà effettuata a seguito dell'approvazione e pubblicazione delle graduatorie da parte dell'Ufficio di Piano dell'Ambito di Castellanza. Verranno realizzate 3 graduatorie separate per Anziani, Disabili e Minori.

Le graduatorie saranno pubblicate entro il 30.06.2023.

I contributi di seguito descritti sono alternativi e non sono cumulabili (l'uno esclude l'altro).

4.1 BUONI SOCIALI FINALIZZATI A COMPENSARE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ASSICURATE DAL CAREGIVER FAMILIARE

L'importo del buono, riconosciuto per 12 mensilità, sarà ridotto nel caso in cui il beneficiario percepisca l'indennità di accompagnamento e subirà un abbattimento sul valore nei seguenti casi:

- se il beneficiario frequenta centri diurni con retta a carico parziale o totale del Comune,
- se il beneficiario percepisce dal Comune o da altri enti pubblici contributi economici continuativi e/o è destinatario di interventi domiciliari a carico del Comune (SAD, Pasti a domicilio).

Il valore mensile del buono è il seguente:

SENZA ACCOMPAGNAMENTO	€	300,00
CON ABBATTIMENTO	€	150,00
CON ACCOMPAGNAMENTO	€	150,00
CON ABBATTIMENTO	€	100,00

4.2 BUONI SOCIALI FINALIZZATI A COMPENSARE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ASSICURATE DA UN ASSISTENTE FAMILIARE IMPIEGATO CON REGOLARE CONTRATTO

Viene garantita la continuità dell'erogazione dei buoni finalizzati al personale di assistenza regolarmente assunto alle persone beneficiarie della precedente annualità FNA 2021- esercizio 2022, fermo restando il mantenimento dei requisiti di accesso alla misura. I beneficiari dovranno comunque ripresentare domanda nei termini e condizioni descritti in questo avviso.

L'importo del buono, riconosciuto per 12 mensilità, sarà definito secondo i seguenti criteri:

Ore settimanali assistente familiare		
10-24 ORE	25- 40 ORE	41 - 54 ORE
€ 200,00	€ 300,00	€ 400,00

4.3 ASSEGNO PER L'AUTONOMIA PER SOSTENERE PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE SENZA IL SUPPORTO DEL CAREGIVER

L'erogazione dell'Assegno per l'Autonomia è **in alternativa** ai Buoni Sociali.

Tale azione prevede la concessione di un buono sociale mensile fino ad un massimo di € 800,00 per sostenere il progetto. In caso di percezione dell'indennità di accompagnamento, il valore massimo del buono sarà ridotto ad € 400,00 e riparametrato come indicato in tabella.

Viene garantita la continuità della misura alle persone con Progetti di Vita Indipendente già in atto

e finanziati con la precedente annualità che necessitano di continuità sulla base del progetto individuale per l'annualità FNA 2022 – esercizio 2023, fermo restando il mantenimento dei requisiti di accesso alla misura. I beneficiari dovranno comunque ripresentare domanda nei termini e condizioni descritti in questo avviso.

L'importo del buono, riconosciuto per 12 mensilità, sarà definito secondo i seguenti criteri:

	Ore settimanali assistente familiare		
CON ACCOMPAGNAMENTO	10-24 ORE	25- 40 ORE	41 - 54 ORE
	€ 200,00	€ 300,00	€ 400,00
SENZA ACCOMPAGNAMENTO	10-24 ORE	25- 40 ORE	41 - 54 ORE
	€ 600,00	€ 700,00	€ 800,00

ART. 5 – PROCEDURE DI RICHIESTA PER L'ASSEGNAZIONE DEI BUONI SOCIALI

5.1. IL RICHIEDENTE

Per accedere al bando, il beneficiario (o colui che rappresenta legalmente quest'ultimo) in possesso dei requisiti di cui all'art.2, dovrà presentare istanza all'Ufficio Protocollo del Comune di residenza su apposita modulistica scaricabile dal sito www.aziendaspecialemedioolona.it, alla quale allegare:

- Copia carta d'identità e codice fiscale del richiedente e/o del rappresentante il beneficiario (nel caso di minore: copia C.I. e C.F. del genitore oltre che del minore);
- Copia della documentazione che attesta la condizione di gravità, così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 e/o della documentazione attestante il possesso dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988;

Nel caso in cui il richiedente abbia già presentato istanza alla Commissione competente per il riconoscimento della condizione di gravità e/o dell'invalidità civile, ma non abbia ricevuto il relativo verbale, è possibile presentare l'istanza in attesa di definizione dell'accertamento, purché venga presentata la relativa documentazione entro e non oltre la data di approvazione delle graduatorie.

- Nel caso in cui si richieda l'accesso al buono sociale “finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza assicurate da un assistente familiare impiegato con regolare contratto”, allegare copia del contratto dell'assistente familiare regolarmente assunto con indicazione del totale delle ore settimanali di assistenza prestate.

Le domande possono essere presentate **dal giorno 15/03/2023 al giorno 02/05/2023.**

5.2 L'ASSISTENTE SOCIALE DEL COMUNE

L'assistente sociale comunale per ogni domanda dovrà:

- verificare il possesso dei requisiti per l'accesso, così come individuati all'art. 2 del presente Avviso (in particolare valore ISEE dichiarato dal richiedente);
- verificare se il richiedente percepisce dal Comune o da altri enti pubblici contributi economici continuativi e/o è destinatario di interventi domiciliari (SAD, Pasti a domicilio);
- verificare se il richiedente frequenta centri diurni con retta a carico parziale o totale del Comune;
- effettuare la "valutazione del profilo del richiedente", ovvero la sintesi del profilo funzionale e della valutazione sociale (condizione familiare, abitativa e ambientale) che emerge, oltre che da un'osservazione e un'analisi della situazione della persona e del suo contesto abituale di vita, anche dall'utilizzo di strumenti valutativi, utili a rilevare il grado di dipendenza nelle attività della vita quotidiana (Indice Barthel Modificato) e in quelle strumentali alla vita quotidiana (IADL) e relativamente ai minori la "Griglia per la valutazione della condizione assistenziale del minore disabile", scala elaborata dall'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona. Nel caso di richiedenti con bisogni di natura sociosanitaria, la valutazione sarà di carattere multidimensionale da effettuarsi con i servizi territoriali dell'A.S.S.T. competente;
- garantire la corretta trasmissione dei dati attraverso i canali informatici messi a disposizione per tutti i casi rientranti nella misura prevista dalle DGR 7751/22 di Regione Lombardia (in particolare il valore delle scale "Indice Barthel Modificato" e "IADL" necessario per l'assegnazione del punteggio nella griglia di valutazione finalizzata alla formazione della graduatoria);
- trasmettere all'Azienda Speciale Consortile Medio Olona la documentazione necessaria per l'assegnazione dei punteggi, in particolare la "Griglia per la valutazione della condizione assistenziale del minore disabile", debitamente compilata.

Quanto sopraindicato è da realizzarsi entro 30 giorni dalla data di chiusura del bando.

ART. 6 - MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DA PARTE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA

Per ogni area di intervento verrà formulata una graduatoria, individuata come segue:

- CAREGIVER ANZIANI – DISABILI ADULTI – DISABILI MINORI
- ASSISTENTE FAMILIARE ANZIANI- DISABILI ADULTI – DISABILI MINORI
- ASSEGNO PER L'AUTONOMIA

I punteggi attribuiti ad ogni istanza determineranno l'ordine di inserimento nella graduatoria di appartenenza. A parità di punteggio, per la definizione del posto in graduatoria:

- Per i disabili minori/adulti, prevale l'ISEE inferiore;
- Per gli anziani, prevale la maggiore età anagrafica del richiedente.

Ad ogni istanza verrà attribuito un punteggio che sarà determinato dalla somma dei punteggi degli indicatori come di seguito individuati:

A) VALORE ISEE		B) LIVELLO DI DIPENDENZA
Fasce	Punti	Per <u>adulti disabili e anziani</u> Verranno utilizzate la scala “Indice Barthel Modificato” e la scala IADL, sommando i valori ottenuti da entrambe le scale. Valori di riferimento: IADL (riparametrata): minimo 0 massimo 8 Indice Barthel Modificato: minimo 0 massimo 100 Range dei punteggi punti 0: nessuna dipendenza punti 180: massima dipendenza Per <u>minori disabili</u>: verrà utilizzata la scala elaborata dall’Azienda Speciale Consortile Medio Olona punti 0: nessuna dipendenza punti 140: massima dipendenza
0 - € 3.000,00	100	
€ 3.000,01 - € 6.000,00	90	
€ 6.000,01 – € 9.000,00	80	
€ 9.000,01 - € 12.000,00	70	
€ 12.000,01 - € 15.000,00	60	
€ 15.000,01 – € 18.000,00	50	
Oltre € 18.000,01 sino alla soglia	40	

Si specifica che il punteggio massimo nella valutazione degli indicatori è pari a 280 punti per adulti e anziani e 240 punti per i minori.

La valutazione delle domande e la stesura della relativa graduatoria verrà effettuata Ufficio di Piano. In fase di istruttoria il responsabile del procedimento potrà richiedere integrazioni rispetto a documentazioni errate o incomplete.

La quantificazione dei beneficiari verrà definita in relazione alle risorse destinate a tale misura come previsto nel Piano Operativo dell’Ambito Territoriale.

I Comuni di residenza si faranno carico di avvisare tempestivamente l'Ufficio di Piano di ogni cambiamento del profilo del beneficiario per gli opportuni provvedimenti.

L'assistente sociale del Comune di riferimento entro 30 giorni dalla chiusura del bando, dovrà predisporre il Progetto Individuale di Assistenza (PAI), che dovrà obbligatoriamente contenere:

- l'esito della valutazione sociale e/o multidimensionale della persona;
- la declinazione per ogni dimensione di vita della persona (Salute: interventi sanitari, sociosanitari e sociali, Istruzione/Formazione, Lavoro, Mobilità, Casa, Socialità (interazioni/relazioni interpersonali, vita sociale, civile e di comunità, Altro) dei vari interventi e servizi già in atto o da attivare;
- l'indicazione dei fondamentali obiettivi realizzabili e/o percorribili in termini di qualità della vita della persona disabile/anziana non autosufficiente e del suo nucleo familiare;
- la descrizione delle prestazioni assicurate dal caregiver familiare e/o personale di assistenza regolarmente impiegato da sostenere con il Buono previsto da questa Misura indicando, nello specifico, il Caregiver familiare, come sopra descritto.

Inoltre, nel Progetto dovranno essere evidenziate, in una logica di budget di cura e di presa in carico complessiva della persona, eventuali altri interventi di sostegno alla domiciliarità quali ad esempio:

- le prestazioni assicurate dal Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD): assistenza diretta alla persona, prestazioni tutelari e complementari/integrative;
- le prestazioni assicurate dall'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
- eventuali ricoveri di sollievo;
- altre forme integrative per la risposta al bisogno, misure economiche di carattere assistenziale già erogate da Enti pubblici o privati.

Specificatamente per le persone disabili, devono essere indicati nel progetto eventuali sostegni attivati con altre risorse sociali (es. Fondo DOPO DI NOI, ecc.).

Il Progetto Individuale di Assistenza (PAI) dovrà obbligatoriamente essere condiviso e sottoscritto entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Il Progetto Individuale è sottoscritto oltre che da un referente dell'Ambito anche dal beneficiario – o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica – e trasmesso all'ASST di competenza.

Nel caso di valutazione congiunta con l'équipe dell'ASST, esso è sottoscritto da un referente dell'Ambito, da un rappresentante dell'ASST, dalla persona/famiglia - o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica - e dal responsabile del caso (case manager).

Entro il medesimo termine il PAI deve essere trasmesso all'Ufficio di Piano al fine di procedere all'erogazione del buono.

ART. 7 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO

A tutti i richiedenti verrà data comunicazione dell'esito della loro richiesta all'indirizzo mail indicato all'atto della domanda, con richiesta di conferma di lettura.

L'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, provvederà all'erogazione del buono ai beneficiari, con cadenza trimestrale posticipata entro il trenta del mese successivo, per 12 mensilità, riconoscendo il beneficio a decorrere dal 01/07/2023 al 30/06/2024.

Il contributo spettante sarà accreditato esclusivamente su IBAN intestato al beneficiario della misura. Nel caso di minori, il contributo potrà essere accreditato su IBAN intestato ai genitori o a chi ne esercita la tutela giuridica.

Nel caso di decesso, è necessario consegnare contestualmente alla comunicazione la dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli eredi.

ART. 8 - VERIFICA, MONITORAGGIO ED EVENTUALE REVOCA DEI BENEFICI CONCESSI

L'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona effettuerà un controllo per verificare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati su un campione non inferiore al 5% delle istanze presentate.

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, verrà segnalato d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza e si procederà alla revoca del beneficio concesso ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.

Il buono verrà definitivamente sospeso in caso di decesso del beneficiario, cessazione rapporto di lavoro del personale dedicato e qualora non si proceda ad una nuova assunzione, mancato rispetto da parte del beneficiario di quanto previsto e sottoscritto nel PAI e/o ricovero in via definitiva presso una struttura residenziale

I beneficiari e/o soggetti richiedenti hanno l'obbligo di comunicare al Comune di residenza ogni variazione relativa alla perdita dei requisiti di accesso. Successivamente a tale comunicazione, il beneficio decade dal primo giorno del mese successivo a quello in cui non sono più presenti le condizioni che hanno determinato l'assegnazione del beneficio. Inoltre, il buono verrà definitivamente sospeso anche nel caso di attivazione di altro beneficio/misura incompatibile con il presente sostegno e con trasferimento in altra Regione.

ART. 9 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL PRESENTE BANDO

Sono previsti dei momenti di verifica e monitoraggio da parte del personale dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona relativamente ai profili qualitativi e quantitativi degli

interventi e dei progetti attivati tramite i buoni sociali per pervenire ad una lettura dei bisogni di ogni area individuata.

Il budget assegnato a tale misura, così come i requisiti di accesso approvati dall'Assemblea dei Sindaci in data 03.03.2023, potranno essere oggetto di rimodulazione, alla luce dell'andamento generale e specifico delle misure previste dalla DGR 7751/22 nel corso dell'intera annualità.

**ART. 10 - INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)**

I Titolari del trattamento dei dati sono:

- l'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi Alla Persona con sede in piazza Gabardi – 21058 Solbiate Olona (VA) che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 0331.502118 Indirizzo PEC: amministrazione@pec.aziendaspecialemedioolona.it.
- Regione Lombardia con sede in P.zza Città di Lombardia, 1 - Milano - Direzione Generale Politiche Sociali, abitative e disabilità.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: rdp@aziendaspecialemedioolona.it.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità di accesso all'intervento indicato con la presente domanda e all'esecuzione di compiti di interesse pubblico connesse all'erogazione del contributo economico ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. e) e del Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Si comunica inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il contributo economico; qualora non saranno fornite tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione richiesta.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

Sarà possibile far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i diritti dell'interessato, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo dei Titolari del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Per esercitare i suoi diritti, l'interessato potrà rivolgersi ai Titolari o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati. Può essere proposto reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora se ne ravvisi la necessità. I Titolari non adottano alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.